



COMUNE DI LESA

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 19/12/2023

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Competenze

Articolo 3 - Responsabilità

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Articolo 5 – Trasporto

Articolo 6 - Orario dei trasporti

Articolo 7 - Riti religiosi e civili

Articolo 8 – Cortei funebri

TITOLO II - OPERAZIONI CIMITERIALI

Articolo 9 - Elenco cimiteri

Articolo 10 - Reparti speciali nel cimitero

Articolo 11 - Ricezione nei cimiteri

Articolo 12 – Ingresso di ceneri o resti mortali in giardinetti, loculi e cellette in corso di validità

Articolo 13 - Inumazione

Articolo 14 - Tumulazione

Articolo 15 - Deposito provvisorio

Articolo 16 - Esumazioni ordinarie

Articolo 17 - Esumazioni straordinarie

Articolo 18 - Estumulazioni

Articolo 19 - Rifiuti cimiteriali

Articolo 20 - Fiori e piante ornamentali all'interno dei cimiteri

TITOLO III - CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 21 - Norme comuni a tutte le concessioni

Articolo 22 - Giardinetti

Articolo 23 - Loculi

Articolo 24 - Cellette

Articolo 25 - Tombe di Famiglia

Articolo 26 - Concessioni di tombe di famiglia o di giardinetti esistenti

Articolo 27 - Divisione

Articolo 28 - Subentro

Articolo 29 - Retrocessione

Articolo 30 - Revoca

Articolo 31 - Decadenza

Articolo 32 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 33 - Estinzione

Articolo 34 - Tariffe

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 35 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 36 - Concessioni pregresse

Articolo 37 - Sepulture a tumulazione prive di contratto di concessione o con concessione scaduta

Articolo 38 - Norma finale e di rinvio

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Le funzioni gestionali sono svolte dal Responsabile del Servizio.
3. Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme da quanto consentito.
2. Chiunque provochi danni a cose o a persone ne risponde sia civilmente che penalmente.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge quali:
 - a. il recupero della salma di persona deceduta in luogo pubblico o aperto al pubblico nel territorio comunale e il relativo trasporto verso il luogo di osservazione;
 - b. il servizio funebre, la fornitura della bara, l'inumazione in campo comune e l'esumazione ordinaria nel caso di salma di persona in stato di indigenza, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari. Lo stato di bisogno del deceduto e/o della sua famiglia è accertato mediante relazione dei servizi sociali.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta.

Articolo 5 – Trasporto

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali nel comune in luogo diverso dal cimitero o fuori comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio o dal Responsabile del Procedimento a seguito di richiesta degli interessati.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma, le ceneri o i resti mortali vengono trasferiti, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni previste dalla normativa vigente, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto verso il luogo dove si svolgono i funerali, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
5. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso senza la preventiva autorizzazione.
6. La Giunta può imporre il pagamento di un diritto fisso quando sia richiesta l'autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali in altro comune o all'estero. Lo stesso diritto fisso può essere richiesto anche per l'ingresso in Lesa di cadaveri, ceneri o resti mortali.

Articolo 6 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati negli orari stabiliti con ordinanza dal Sindaco o suo delegato.
2. Il Responsabile del Servizio potrà fissare l'ora dei funerali tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei famigliari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al primo comma e con l'organizzazione degli orari delle inumazioni e tumulazioni da effettuarsi nel cimitero.

Articolo 7 - Riti religiosi e civili

1. Gli officianti il funerale intervenuti all'accompagnamento della salma, si conformano alle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 8 – Cortei funebri

1. Lo svolgimento dei cortei funebri è regolato dal Sindaco.
2. Se il cadavere non è nella propria abitazione, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

TITOLO II - OPERAZIONI CIMITERIALI

Articolo 9 - Elenco cimiteri

1. Il Comune provvede ai servizi di inumazione e tumulazione nei seguenti cimiteri:
 - a. Lesa capoluogo;
 - b. frazione Solcio;
 - c. frazione Calogna;
 - d. frazione Comnago.

Articolo 10 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o dalla Giunta Comunale, destinati all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti mortali di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. L'inumazione o la tumulazione in tali aree avviene a seguito di specifica richiesta.

3. In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 11 - Ricezione nei cimiteri

1. È ammessa l'inumazione in campo comune di:
 - a. cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c. cadaveri di persone che per motivi di salute o di ricovero in strutture fuori dal territorio comunale hanno perso la residenza in Lesa ;
 - d. i nati morti e i prodotti del concepimento cui almeno un genitore abbia la residenza nel Comune;
 - e. i resti mortali delle persone sopra indicate.
2. È ammesso il rilascio di concessioni per la tumulazione in loculi, cellette e giardinetti di:
 - a. cadaveri, ceneri o resti mortali di persone comprese nelle categorie di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b. cadaveri, ceneri o resti mortali di persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - c. cadaveri, ceneri o resti mortali di persone che abbiano il coniuge, l'unito civilmente, il convivente *more uxorio* o parenti entro il 2° grado inumati o tumulati nello stesso cimitero;
 - d. cadaveri, ceneri o resti mortali di persone e dei rispettivi coniugi, uniti civilmente e conviventi *more uxorio*, proprietari, locatari o comodatari di immobili in Lesa. Appartengono a tale categoria coloro che hanno effettuato nell'ultimo quinquennio versamenti di tributi locali.
 - e. nelle cellette è permessa la tumulazione di resti mortali e ceneri di defunti esumati o estumulati da altra sepoltura di uno dei cimiteri comunali, anche se non appartenenti a una delle categorie indicate dal presente articolo. Così come è permessa la tumulazione di ceneri per cui l'affidatario, residente nel comune, ha presentato rinuncia.
3. Nelle tombe di famiglia è ammessa la tumulazione di cadaveri, ceneri o resti mortali di persone che in vita rispetto al titolare della concessione o al subentrato fossero:
 - a. coniuge, unito civilmente o convivente *more uxorio*;
 - b. parenti o affini entro il sesto grado;
 - c. persone o categorie di persone espressamente citate nel contratto di concessione.
4. Previa motivata richiesta e qualora non venga causato nocumento all'interesse pubblico, il Responsabile del Servizio può eccezionalmente autorizzare inumazioni e tumulazioni di cadaveri, resti mortali e ceneri di persone non ricomprese nelle categorie sopra elencate

Articolo 12 – Ingresso di ceneri o resti mortali in giardinetti, loculi e cellette in corso di validità

1. È ammesso, su richiesta del concessionario o del subentrato, l'ingresso di resti mortali o ceneri, in concessioni di loculi, cellette e giardinetti in corso di validità, di persone che, rispetto al titolare della concessione o di chi vi è già tumulato, fossero:
 - a. coniuge o unito civilmente;
 - b. parenti o affini entro il sesto grado.

2. Rimane a carico del richiedente dimostrare la titolarità del diritto.
3. Sono ammessi ingressi di ceneri e resti nelle varie tipologie di sepoltura in base alla capienza delle stesse previo pagamento della relativa tariffa comunale in vigore al momento della richiesta.
4. La scadenza della concessione cimiteriale rimane quella della concessione cimiteriale originaria.

Articolo 13 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
3. Trascorsi dodici mesi dall'inumazione la manutenzione della sepoltura spetta ai famigliari del defunto.

Articolo 14 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie costruite laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato i cadaveri, le ceneri o i resti mortali.
2. Nei cimiteri comunali di Lesa sono possibili tumulazioni in loculi, cellette, giardinetti e tombe di famiglia.
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste del presente regolamento.

Articolo 15 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro, le ceneri o i resti mortali possono essere provvisoriamente depositi in uno degli appositi loculi o cellette, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una tomba di famiglia o un giardinetto, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori.
4. Scaduto il termine di utilizzo senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il Comune, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.
5. Il feretro, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o giardinetti definitivi.
6. Nel caso di cui al comma 4 l'inumazione è sostituita con la riposizione nell'ossario comune quando ad essere oggetto del deposito sono ceneri o resti mortali.

Articolo 16 - Esumazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza di dieci anni dall'inumazione.
2. Alle disposizioni del presente articolo sono soggette anche le procedure di esumazione a seguito di operazione di cui all'art. 18, comma 9, del presente regolamento.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno con la sola esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre.

4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
5. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b. essere avviato a cremazione.
6. Il tempo di reinumazione è stabilito in cinque anni.
7. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
8. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere al cimitero e all'Albo Pretorio del Comune.

Articolo 17 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di rotazione decennale, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nel periodo ottobre – aprile, fatti salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria.
3. L'esumazione straordinaria di salme di persone morte per malattia infettiva, si eseguono trascorsi due anni dal decesso, senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 18 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a. a richiesta dei familiari interessati;
 - b. su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il 15 ottobre di ogni anno il Responsabile del Servizio pubblica l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale avviso sarà esposto presso il cimitero e all'Albo Pretorio del Comune fino al giorno 30 novembre.
5. Gli aventi diritto possono, se ammesso, produrre istanza di rinnovo della concessione o chiedere la collocazione dei resti mortali in altra concessione.
6. Le estumulazioni sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
7. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
8. I resti mortali per cui non è stata richiesta nuova collocazione sono posti nell'ossario comune. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.
9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco o con sostituzione della cassa originaria con un contenitore di materiale biodegradabile. Il periodo di inumazione è fissato in anni cinque. Per le estumulazioni effettuate prima dei venti anni dalla tumulazione, il periodo di inumazione è di dieci anni.
10. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione è ammessa inoltre la cremazione secondo le disposizioni di legge. In questo caso non sono invece ammissibili la dispersione o l'affidamento delle ceneri.

Articolo 19 - Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente.

Articolo 20 - Fiori e piante ornamentali all'interno dei cimiteri

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Il Responsabile del Servizio provvede a far rimuovere fiori, piante ornamentali o qualsiasi altro ornamento tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le sepolture.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 2 verranno adottati previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III - CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 21 - Norme comuni a tutte le concessioni

1. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dalla Giunta.
2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite dalla normativa vigente per le tumulazioni e per le estumulazioni.
3. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
4. Qualora avvenga la traslazione del cadavere, della salma o dei resti mortali per cui è stata effettuata la concessione, diverrà automatica la revoca della stessa e di diritto la sepoltura rientrerà nella disponibilità del Comune.
5. Il Comune che rientra in possesso dei posti rinunciati, scaduti o abbandonati, viene automaticamente anche in proprietà e in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o nel sottosuolo, con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
6. Non sono consentite tumulazioni nell'ultimo decennio della concessione, a meno che il concessionario o il subentrato ne richieda e ottenga il rinnovo anticipato.
7. Non sono ammesse tumulazioni che impediscano l'ispezionabilità di sepolture precedenti.

Articolo 22 - Giardinetti

1. La concessione di aree per la formazione di giardinetti potrà avvenire esclusivamente all'atto del decesso oppure da persone viventi che abbiano compiuto i settanta anni di età. In entrambi i casi devono sussistere i requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, del presente regolamento.
2. È ammesso il rilascio di concessione di due giardinetti affiancati per la tumulazione del defunto e per la futura tumulazione del coniuge, del convivente *more uxorio* o dell'unito civilmente. In questo caso è derogata ogni disposizione relativa al limite d'età.
3. La durata della concessione è fissata in anni trenta rinnovabili e con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto.

Articolo 23 - Loculi

1. La concessione dei loculi potrà avvenire esclusivamente all'atto del decesso oppure da persone viventi che abbiano compiuto i settanta anni di età. In entrambi i casi devono sussistere i requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, del presente regolamento.

2. È ammesso il rilascio di concessione di due loculi adiacenti per la tumulazione del defunto e per la futura tumulazione del coniuge, del convivente *more uxorio* o dell'unito civilmente. In questo caso è derogata ogni disposizione relativa al limite d'età.
3. La durata della concessione è fissata in anni trenta rinnovabili e con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto.

Articolo 24 - Cellette

1. La concessione di cellette potrà avvenire all'atto del decesso oppure da persone viventi che abbiano compiuto i settanta anni di età. In entrambi i casi devono sussistere i requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, del presente regolamento.
2. La concessione potrà avvenire anche in occasione di estumulazioni, esumazioni o traslazioni di ceneri e resti mortali anche da altri cimiteri.
3. È ammesso il rilascio di concessione di due cellette adiacenti per la tumulazione del defunto e per la futura tumulazione del coniuge, del convivente *more uxorio* o dell'unito civilmente. In questo caso è derogata ogni disposizione relativa al limite d'età.
4. La durata della concessione è fissata in anni trenta rinnovabili e con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto.

Articolo 25 - Tombe di famiglia

1. La concessione delle aree per la formazione di tombe di famiglia potrà essere effettuata a chiunque ne faccia esplicita richiesta. Nel caso venga avviata procedura aperta per la concessione, i residenti hanno titolo preferenziale a parità di offerta.
2. La durata della concessione per le aree cimiteriali è fissata in anni 99, rinnovabili e con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto.
3. Nelle tombe di famiglia, su apposita richiesta del concessionario della tomba o del subentrato, è ammessa l'estumulazione di cadaveri e la ritumulazione in detta tomba dei resti o delle ceneri derivanti da tale operazione.

Articolo 26 - Concessioni di tombe di famiglia o di giardinetti esistenti

1. In caso di tombe di famiglia o giardinetti scaduti o per i quali il Comune abbia pronunciato la revoca o dichiarato la decadenza, gli stessi potranno essere concessi nuovamente ai richiedenti aventi i requisiti di cui al presente regolamento.
2. La durata della concessione cimiteriale è di anni novantanove in caso di tomba di famiglia e di anni trenta in caso di giardinetto.
3. Attesa la necessità di valutare elementi quali la tipologia della concessione, lo stato di conservazione del manufatto, i costi dell'eventuale bonifica e sanificazione, il valore della concessione cimiteriale viene determinato con specifico atto da parte della Giunta previa perizia redatta dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune.

Articolo 27 - Divisione

1. Più concessionari di tomba di famiglia possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la

rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residui.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Articolo 28 - Subentro

1. In caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del presente Regolamento, sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Articolo 29 - Retrocessione

1. È ammessa la retrocessione di loculi e cellette che non siano stati utilizzati, purché la concessione abbia durata residua di almeno cinque anni.
2. Il Comune ha facoltà di accettare o meno la retrocessione.
3. Il rimborso al concessionario è così determinato:

$$C = t - [(t : d) \times r]$$

dove C = corrispettivo da rimborsare

t = tariffa di concessione corrisposta

d = durata della concessione

r = anni residui della concessione.

Articolo 30 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall' art. 92 del D.P.R. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 31 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando la sepoltura non sia stata occupata da salma, ceneri o resti mortali per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini eventualmente fissati nella concessione cimiteriale;
 - e. quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d), e) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, quando reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e presso il cimitero per la durata di sessanta giorni consecutivi. In caso di mancata presentazione di osservazioni a riguardo il Responsabile del Servizio potrà dichiarare la decadenza.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 32 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, le relative estumulazioni con collocazione in campo comune o nell'ossario comune.
2. Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà del manufatto restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 33 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla normativa vigente.

Articolo 34 - Tariffe

1. Spetta alla Giunta la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dalla Legge dal presente Regolamento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione.

Articolo 36 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 37 - Sepulture a tumulazione prive di contratto di concessione o con concessione scaduta

1. Il Responsabile del Servizio pubblica per la durata di novanta giorni specifico avviso volto alla regolarizzazione di tutte le sepolture a tumulazione carenti di contratto di concessione o con contratto di concessione scaduto, secondo i principi stabiliti dal presente Regolamento.
2. I soggetti che chiederanno di poter usufruire della regolarizzazione potranno ottenere il rilascio di una nuova concessione cimiteriale per la stessa sepoltura, per la durata e alle condizioni previste dal presente Regolamento. La tariffa per ottenere la concessione corrisponde a quella vigente al momento di presentazione dell'istanza di regolarizzazione.
3. Per la regolarizzazione di tombe di famiglia la tariffa è stabilita con atto della Giunta, previa perizia del Servizio Tecnico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 comma 3 del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui non venga attivata la procedura di regolarizzazione di cui ai commi precedenti, il comune procederà con l'estumulazione dei defunti ivi tumulati.
5. È fatto salvo in ogni caso il diritto dell'amministrazione al recupero degli oneri pregressi, da corrispondersi a titolo di indennità di occupazione.
6. L'indennità di occupazione è quantificata annualmente sulla base del seguente schema:
 - a. 1/30 della tariffa vigente per le concessioni di loculi, giardinetti e cellette;
 - b. 1/99 della tariffa risultante da perizia del servizio tecnico e approvata dalla Giunta.

Articolo 38 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa statale e regionale in vigore.